



## CIRCOLARE LAVORO

30/05/2016

La circolare contiene le **News** più importanti degli ultimi quindici giorni in materia lavoro, i prossimi **adempimenti e scadenze** per le imprese e una **guida pratica** che tratta in maniera sintetica e schematica l'argomento di maggior rilievo dell'ultimo periodo.



## Sommario

<b>Sommario</b> .....	<b>2</b>
<b>NEWS</b> .....	<b>3</b>
1.1 TFR aprile 2016.....	4
1.2 Contribuzione atipica ex INPDAI 2016 .....	4
1.3 Detassazione Invio telematico contratti.....	5
1.4 Distacco Obblighi sicurezza .....	5
1.5 Concessione CIGO .....	5
1.6 Piccoli coloni e compartecipanti familiari Contributi 2016 .....	6
1.7 Bonus quarto figlio 2015 .....	7
1.8 Cedolino per pensioni dello spettacolo.....	8
1.9 INPGI Esonero biennale.....	8
1.10 Revoca sospensione Istruzioni ministeriali .....	10
1.11 Bando ISI 2015 Invio domande.....	10
1.12 Attività stagionali Contratto a termine .....	10
1.13 Benefici senza contributo sindacale .....	11
1.14 Apprendistato professionalizzante Trattamento disoccupazione.....	11
1.15 Permesso 104 Ferie differibili .....	12
1.16 Incentivo Giovani Genitori agli Studi professionali.....	13
1.17 Esonero contributivo per lo stesso lavoratore.....	14
1.18 INAIL Autoliquidazione 2015/2016 giugno .....	14
1.19 Pensione lavoratori dello spettacolo .....	15
1.20 Provvista mensile Accompagnamento alla pensione.....	16
1.21 Super Bonus tirocini Le istruzioni.....	16
1.22 Disabili Computo degli sportivi professionisti .....	18
1.23 Rateazione dei debiti contributivi.....	19
1.24 Fondi di solidarietà somministrazione e trasporto aereo in GU .....	20
1.25 Proroga CIGS in GU .....	21
1.26 Apprendistato Risorse formazione .....	21
1.27 Violazioni dati personali Adempimenti.....	22
1.28 Verifiche su CCNL e contratti di prossimità .....	22
1.29 Medico Competente Nuova comunicazione.....	23
1.30 CIGS Incremento contribuzione addizionale.....	23
1.31 Part-time agevolato Istruzioni .....	24
1.32 ANF invariati.....	25
<b>ADEMPIMENTI E SCADENZE</b> .....	<b>26</b>
16 giugno 2016.....	26
20 giugno 2016.....	26
25 giugno 2016.....	27



30 giugno 2016.....	27
<b>GUIDA PRATICA.....</b>	<b>28</b>
Il primo accesso ispettivo presso l'azienda .....	28
<b>Informazioni di contatto .....</b>	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>



## NEWS



## 1.1 TFR aprile 2016

L'ISTAT, con comunicato stampa del 13 maggio 2016, ha reso noto che l'indice dei prezzi al consumo per il mese di aprile 2016 è pari a 99,6 punti. Per il mese di aprile 2016, il coefficiente di rivalutazione del trattamento di fine rapporto è 0,500.

## 1.2 Contribuzione atipica ex INPDAI 2016

Dal 1° gennaio 2003 sono state attribuite all'INPS tutte le funzioni e le strutture del disciolto Istituto Nazionale di Previdenza per i Dirigenti di Aziende Industriali (INPDAI) per cui, da tale data, i titolari di posizioni assicurative ex INPDAI e di trattamenti pensionistici, di pensione diretta o ai superstiti già erogate dall'INPDAI sono iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti.

I dirigenti già iscritti all'INPDAI avevano la possibilità di versare la c.d. "contribuzione atipica", ovvero di effettuare versamenti contributivi anche successivamente al conferimento di cariche societarie incompatibili con la prosecuzione del rapporto di lavoro dirigenziale e per ricevere tale autorizzazione era sufficiente che l'ex dirigente potesse vantare, prima del 26.3.1999, almeno un anno di contribuzione versata all'INPDAI ed almeno un mese contributivamente coperto dalla stessa azienda in cui assumevano la carica societaria.

L'obbligo di effettuare il versamento restava in capo all'azienda.

La norma di riferimento è stata però abrogata ma sono, tuttavia, stati fatti salvi i diritti dei dirigenti già autorizzati al versamento della contribuzione atipica anteriormente al 1° gennaio 2003.

Con messaggio n. 2115 del 12 maggio 2016, l'INPS ha comunicato il completamento delle operazioni preliminari relative al rinnovo della contribuzione atipica ex INPDAI per l'anno 2016 confermando la retribuzione di riferimento dell'anno 2015 anche per l'anno 2016.

Saranno quindi inviate alle Aziende, e per conoscenza agli interessati, le comunicazioni contenenti l'indicazione – dettagliate per trimestri - della misura degli importi da indicare nella denuncia UniEmens e da versare a mezzo modello F24.

La copertura contributiva derivante dai versamenti sarà rilevata tramite le denunce UniEmens che le aziende sono tenute a trasmettere.



### 1.3 Detassazione Invio telematico contratti

Come stabilito dal Decreto Interministeriale del 25 marzo 2016 pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro - che disciplina l'erogazione dei premi di risultato, la partecipazione agli utili di impresa con tassazione agevolata e prevede misure di welfare aziendale - il deposito dei contratti aziendali e territoriali di secondo livello dovrà avvenire esclusivamente in modalità telematica, senza recarsi presso gli Uffici Territoriali del Ministero del Lavoro.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con comunicato del 16 maggio 2016, ha dato notizia che è on line la procedura per il deposito telematico.

Per avviare tale procedura sarà necessario compilare il modello telematico (indicando i dati del datore di lavoro, il numero dei lavoratori coinvolti e gli indicatori dei parametri prefissati) ed allegare il contratto aziendale o territoriale.

Come si evince dal comunicato ministeriale, il termine per effettuare l'invio, tramite il portale cliclavoro, nel caso di accordi sottoscritti nel 2015, è il 15 giugno 2016.

### 1.4 Distacco Obblighi sicurezza

In merito alla corretta interpretazione dell'obbligo di sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41, D.Lgs. n. 81/2008, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la risposta all'interpello in materia di sicurezza n. 8 del 12 maggio 2016, ha sottolineato che in caso di distacco dei lavoratori gli obblighi in materia di salute e di sicurezza sul lavoro incombono, in modo differenziato, sia sul datore di lavoro che ha disposto il distacco che sul beneficiario della prestazione (distaccatario).

Più nello specifico, l'interpello n. 8/2016 ha chiarito che sul distaccante grava l'obbligo di "informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato".

al distaccatario spetta, invece, l'onere di ottemperare a tutti gli altri obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro inclusa, quindi, la sorveglianza sanitaria.

### 1.5 Concessione CIGO

Sul portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è stato pubblicato il DM n. 95442 del 15 aprile 2016 - in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale – con cui sono stati



definiti i criteri per l'approvazione dei programmi di cassa integrazione guadagni ordinaria.

Il Decreto fornisce indicazioni in merito all'esame delle domande e chiarisce le fattispecie di:

- mancanza di lavoro o di commesse e crisi di mercato;
- fine cantiere, fine lavoro, fine fase lavorativa, perizia di variante e suppletiva al progetto;
- mancanza di materie prime o componenti;
- eventi meteo;
- sciopero di un reparto o di altra impresa;
- incendi, alluvioni, sisma, crolli, mancanza di energia elettrica - impraticabilità dei locali, anche per ordine di pubblica autorità - sospensione o riduzione dell'attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all'impresa o ai lavoratori;
- guasti ai macchinari - manutenzione straordinaria.

### Cumulo tra CIGO e contratti di solidarietà

La CIGO può essere concessa nelle unità produttive in cui è in corso una riduzione dell'orario di lavoro a seguito di stipula di contratto di solidarietà purché si riferisca a lavoratori distinti e non abbia una durata superiore a tre mesi, fatta salva l'ipotesi di eventi oggettivamente non evitabili.

Chiarisce, inoltre, il DM 95442/16 che, nell'unità produttiva interessata da trattamenti di CIGO e di integrazione salariale straordinaria, ai fini del computo della durata massima complessiva, le giornate in cui vi è coesistenza tra CIGO e integrazione salariale straordinaria per contratto di solidarietà sono computate per intero e come giornate di CIGO.

## 1.6 Piccoli coloni e compartecipanti familiari Contributi 2016

Con circolare n. 82 del 17 maggio 2016, l'INPS ha fornito i dati relativi ai contributi dovuti dai concedenti per i piccoli coloni e compartecipanti familiari per l'anno 2016.

L'aliquota contributiva dovuta al fondo pensioni lavoratori dipendenti dall'1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 è pari al 28,39%, di cui 19,55% (esclusa la quota base pari a 0,11%) a carico del concedente e 8,84% a carico del concessionario.

Per i concedenti, che versano l'aliquota dello 0,43% per gli assegni familiari, gli esoneri sono i seguenti:



- Assegni familiari = 0,43%;
- Tutela maternità = 0,03%;
- Disoccupazione = 0,34%.

I contributi per l'assistenza infortuni sul lavoro, sono fissati nelle misure:

- Assistenza Infortuni sul Lavoro = 10,125%;
- Addizionale Infortuni sul Lavoro = 3,1185%.

## Pagamento

Sottolinea la circolare n. 82/2016 che la riscossione avverrà mediante l'invio agli interessati di comunicazione dell'importo da versare in quattro rate, tramite modello F24, presso qualsiasi Istituto di Credito o Ufficio Postale.

Dal sito dell'Istituto il concedente del rapporto di piccola colonia/compartecipazione familiare, in possesso di P.I.N., potrà stampare la delega di pagamento F24 accedendo ai servizi on line a disposizione per il cittadino, selezionando la voce "Modelli F24 – Rapporti di lavoro PC/CF".

I termini di scadenza per i pagamenti sono il 18 luglio, il 16 settembre, il 16 novembre 2016 e il 16 gennaio 2017.

## 1.7 Bonus quarto figlio 2015

Con comunicato stampa del 18 maggio 2016, l'INPS ha ricordato che, con circolare n. 70 del 29 aprile 2016, sono state fornite le istruzioni operative per fruire del bonus quarto figlio che consiste in un beneficio, solo per l'anno 2015, per i nuclei familiari con quattro o più figli minori e con un valore ISEE non superiore a 8.500 euro l'anno.

Per ricevere il beneficio non occorre presentare alcuna domanda perché sarà utilizzata la domanda già presentata dai beneficiari dell'assegno per i tre figli minori relativo al 2015.

È necessario, però, che nell'anno 2015 o 2016, sia stata presentata una DSU da cui risultino almeno quattro figli minori, di cui il quarto figlio sia nato o adottato nel 2015, o presentare una nuova DSU entro il 31 maggio 2016.

Conclude il comunicato INPS chiarendo che eventuali ritardi tecnici saranno dovuti a inserimento in ritardo, da parte dei Comuni, delle domande di assegno per i tre figli minori già presentate per il 2015; in tal caso il bonus quarto figlio sarà erogato a dicembre 2016.



## 1.8 Cedolino per pensioni dello spettacolo

L'INPS, con messaggio n. 2164 del 17 maggio 2016, ha comunicato che, a partire dalla rata di pensione di giugno 2016, anche per le categorie di pensione delle gestioni di spettacolo e sportivi professionisti, di seguito elencate, saranno messi a disposizione i dati analitici di composizione della cedola:

- pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata per ballerini e tescorei, di anzianità, e supplementari liquidate a carico del Fondo Lavoratori dello Spettacolo;
- assegni ordinari di invalidità, pensioni di invalidità generica, pensioni di inabilità, pensioni di invalidità specifica, pensioni privilegiate di invalidità, pensioni privilegiate di inabilità e pensioni supplementari liquidate a carico del Fondo Lavoratori dello Spettacolo;
- pensioni ai superstiti, pensioni ai superstiti privilegiate e supplementari liquidate a carico del Fondo Lavoratori dello Spettacolo;
- pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata per sportivi professionisti e supplementari liquidate a carico del Fondo Sportivi Professionisti;
- assegni ordinari di invalidità, pensioni di invalidità generica, pensioni di inabilità, pensioni privilegiate di invalidità, pensioni privilegiate di inabilità e supplementari liquidate a carico del Fondo Sportivi Professionisti;
- pensioni ai superstiti, pensioni ai superstiti privilegiate e supplementari liquidate a carico del Fondo Sportivi Professionisti.

Sono escluse, al momento, le pensioni dei soggetti residenti all'estero.

Il dettaglio di pagamento della pensione (c.d. cedolino) sarà disponibile per il cittadino fra i servizi on line per i soggetti che possiedono il PIN.

## 1.9 INPGI Esonero biennale

L'INPGI ha comunicato che il suo Consiglio di Amministrazione ha deliberato di riconoscere l'esonero contributivo per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato avvenute nell'anno 2016, anche per le assunzioni di giornalisti.

Con circolare n. 4 del 17 maggio 2016, l'Istituto ha illustrato il nuovo esonero biennale, ricordando che è pari al 40% dell'ammontare dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di un importo pari a euro 3.250,00 su base annua e che l'applicazione del predetto beneficio non determina nei confronti del giornalista alcuna





riduzione della misura delle prestazioni previdenziali ed assistenziali.

Ricorda, inoltre, l'INPGI che l'esonero in questione è fruibile anche da parte dei datori di lavoro che intendano stabilizzare giornalisti già presenti in azienda, che procedano con la trasformazione di un contratto di lavoro a termine o di una collaborazione coordinata e continuativa in rapporto di lavoro a tempo indeterminato e che, nel caso di specie la durata è pari a 24 mesi a partire dalla data di trasformazione a tempo indeterminato.

Rapporti di lavoro incentivati

L'esonero contributivo riguarda tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, anche se in regime di part-time, a prescindere dalla contrattazione collettiva applicata e dallo status professionale del giornalista (professionista, pubblicista o praticante).

Il beneficio è applicabile anche ai rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della Legge n. 142/2001.

### Altre istruzioni

La circolare illustra, altresì:

- le condizioni per il diritto all'esonero;
- l'assetto e la misura dell'incentivo.

### Richiesta

La domanda di esonero contributivo deve essere prodotta all'INPGI entro e non oltre 30 giorni dalla data di assunzione o trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, utilizzando il modello SGRV.1, disponibile nella sezione modulistica del sito internet dell'Istituto.

Le domande riferite alle assunzioni avvenute nel periodo da gennaio a maggio 2016, dovranno pervenire all'Istituto non oltre il termine ultimo del 30 giugno 2016.

### Esposizione nella denuncia contributiva mensile DASM

Conclude la circolare n. 4/2016 sottolineando che i datori di lavoro potranno usufruire dell'esonero contributivo solo dopo aver ricevuto la relativa autorizzazione da parte dell'INPGI che indicherà nel provvedimento di autorizzazione i codici di qualifica da inserire nella denuncia contributiva mensile (DASM) ai fini del calcolo dell'esatta contribuzione dovuta.



## 1.10 Revoca sospensione Istruzioni ministeriali

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nel fornire indicazioni al proprio personale sulle modalità operative in caso di inottemperanza al pagamento dell'importo residuo della somma richiesta ai fini della revoca della sospensione dell'attività imprenditoriale, con nota prot. n. 10084 del 18 maggio 2016, ha ricordato che, a seguito delle modifiche apportate dal c.d. Decreto Semplificazione, ai fini della revoca della sospensione, è necessario, oltre al rispetto delle altre condizioni definite dalla norma, anche il pagamento di una somma aggiuntiva, ammissibile, per tali fini e su richiesta di parte, nella misura del 25% del totale.

L'importo residuo, maggiorato di un ulteriore 5%, deve essere corrisposto entro i successivi 6 mesi decorrenti dal giorno di presentazione dell'istanza di revoca.

Alla scadenza del termine di 6 mesi l'importo diviene esigibile visto che, per espressa previsione di legge, il provvedimento di revoca della sospensione che accoglie l'istanza di pagamento dilazionato, acquista efficacia di titolo esecutivo.

Sottolinea, inoltre, la nota ministeriale che dal giorno successivo alla scadenza dei sei mesi, iniziano a decorrere, sulla somma dovuta, gli interessi al saggio legale ai sensi del codice civile.

## 1.11 Bando ISI 2015 Invio domande

Sul portale INAIL è data notizia che dalle ore 16 alle ore 16,30 del 26 maggio 2016 le imprese potranno inviare, attraverso lo sportello informatico, la domanda di ammissione al contributo Bando ISI 2015 utilizzando il codice identificativo attribuito mediante la procedura di download.

Si informa, inoltre, che in data 19 maggio 2016, l'Istituto ha reso disponibile il documento "Regole tecniche e modalità di svolgimento" con le istruzioni per la procedura di invio della domanda online.

Si ricorda, infine, che è vietato l'utilizzo di strumenti automatici di invio: il loro utilizzo determina il rilascio da parte del sistema di un messaggio di errore.

## 1.12 Attività stagionali Contratto a termine

Con la risposta all'interpello n. 15 del 20 maggio 2016 il Ministero del Lavoro e delle Politiche



Sociali ha chiarito che:

- in ragione dell'ampio rinvio contenuto alla contrattazione collettiva, è possibile annoverare nell'ambito delle ulteriori ipotesi per le quali non operano i limiti per il tempo determinato di cui agli articoli 19 comma 2, 21 comma 2 e 23, comma 2, anche quelle attività già indicate come stagionali nei contratti collettivi stipulati sotto la vigenza del D.Lgs. n. 368/2001;
- i contratti a termine conclusi per lo svolgimento di attività stagionali costituiscono un'eccezione al limite di durata massima stabilito ex lege o, in alternativa, dalla contrattazione collettiva. Quindi eventuali periodi di lavoro caratterizzati da stagionalità non concorrono alla determinazione del limite di durata massima di cui all'art. 19, comma 1, che opera invece per i contratti a termine stipulati per lo svolgimento di attività non aventi carattere stagionale.

Infine, l'interpello n. 15/2016, ribadisce che la disciplina contenuta nell'art. 2 del D.Lgs. n. 368/2001, per le aziende di trasporto aereo e quelle esercenti i servizi aeroportuali, introduce limiti percentuali ulteriori rispetto a quelli previsti in via generale, giustificati dalla specificità del settore e dalle esigenze ad esso connesse.

### **1.13 Benefici senza contributo sindacale**

La fruizione dei benefici normativi e contributivi previsti dalle disposizioni di legge non può essere negata all'impresa non iscritta all'associazione firmataria del CCNL che intende applicare, qualora la stessa non abbia provveduto al versamento del contributo di assistenza contrattuale.

Infatti, ha evidenziato il Ministero del Lavoro con la risposta all'interpello n. 18 del 20 maggio 2016, il c.d. contributo di assistenza contrattuale è un onere economico richiesto da organizzazioni sindacali per assicurare l'efficienza delle proprie strutture sindacali al servizio dei lavoratori e dei datori di lavoro, e rientra nella parte obbligatoria del contratto collettivo e non già nella parte economica e normativa.

### **1.14 Apprendistato professionalizzante Trattamento disoccupazione**

L'art. 47, comma 4, D.Lgs. n. 81/2015, prevede che possano essere assunti con contratto di



apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione.

Su richiesta dell'Associazione nazionale delle Agenzie per il Lavoro, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la risposta all'interpello n. 19 del 20 maggio 2016 ha chiarito che la suddetta disposizione sull'apprendistato professionalizzante non trova applicazione nei confronti di soggetti disoccupati che siano beneficiari di assegno di ricollocazione o parti del contratto di ricollocazione, qualora gli stessi non siano percettori anche di un trattamento di disoccupazione.

### 1.15 Permesso 104 Ferie differibili

I datori di lavoro, in ragione delle esigenze produttive, possono prevedere:

- una programmazione della fruizione delle ferie dei lavoratori in forza;
- la chiusura dello stabilimento durante un periodo predeterminato in ragione della sospensione totale o parziale dell'attività produttiva.

In virtù di quanto sopra la CGIL ha chiesto al Ministero del Lavoro se nei suddetti periodi può essere negata la fruizione dei giorni di permesso mensile riconosciuti, ai sensi della Legge n. 104/1992, per assistere i portatori di handicap grave.

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva, con la risposta all'interpello n. 20 del 20 maggio 2016 ha specificato che nel caso di specie deve trovare applicazione il principio della prevalenza delle improcrastinabili esigenze di assistenza e di tutela del diritto del disabile sulle esigenze aziendali.

In definitiva, qualora la necessità di assistenza al disabile si verifichi durante il periodo di ferie programmate o del fermo produttivo, il datore di lavoro non può negare la fruizione del permesso in questione che, quindi, comporterà la sospensione del godimento delle ferie del lavoratore.

Con la risposta all'interpello n. 20/2016, tuttavia, il Ministero ritiene che sussista la possibilità datoriale di verificare l'effettiva indifferibilità dell'assistenza, facendo un richiamo all'art. 33, comma 7 bis, Legge n. 104/1992.

Invero, il comma citato è relativo alla decadenza dal diritto alla fruizioni dei permessi mensili ed alla relativa responsabilità disciplinare, qualora il datore o l'INPS accertino il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione del diritto.

Ebbene in merito è da sottolineare che, non sussistendo più l'obbligo di continuità ed



esclusività dell'assistenza, dal testo letterale della norma appare evidente che i requisiti per poter fruire dei permessi ex lege 104/92 sono i seguenti:

1. il soggetto da assistere deve essere stato riconosciuto portatore di handicap grave;
2. il soggetto da assistere non deve essere ricoverato a tempo pieno.

Quindi, in definitiva, la decadenza dal diritto e la responsabilità disciplinare di cui al citato comma 7 bis, saranno applicabili solo nel caso in cui il lavoratore goda dei permessi per assistere il disabile quando questi sia ricoverato a tempo pieno, oppure abbia perso il riconoscimento di portatore di handicap in condizioni di gravità.

Alla luce di quanto illustrato forse sarebbe il caso che il Ministero del Lavoro chiarisca quali verifiche potrebbe fare il datore di lavoro, atteso che adesso sussiste anche il principio di c.d. accudienza indiretta in forza del quale l'attività di assistenza non deve necessariamente richiede la presenza del disabile, ma può anche essere di supporto per il medesimo (come nel caso di prenotazione e ritiro di esami clinici).

Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Consulenti del lavoro ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere del Ministero del Lavoro in merito alla concessione dell'incentivo giovani genitori anche in favore degli studi professionali.

Si ricorda che l'incentivo in questione è riconosciuto alle imprese private ed alle società cooperative che assumano giovani genitori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche part-time, ma con la risposta all'interpello n. 16 del 20 maggio 2016 il Ministero aderisce ad un'interpretazione estensiva della locuzione "imprese private".

Quindi, conclude l'interpello 16/2016, è possibile utilizzare una nozione di imprenditore/datore di lavoro intesa in senso ampio, ovvero connessa a qualunque soggetto che svolga attività economica e che sia attivo in un determinato mercato, a prescindere dalla forma giuridica assunta, ricomprendendo conseguentemente anche gli studi professionali tra i possibili beneficiari dell'incentivo giovani genitori.

## 1.16 Incentivo Giovani Genitori agli Studi professionali

Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Consulenti del lavoro ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere del Ministero del Lavoro in merito alla concessione dell'incentivo giovani genitori anche in favore degli studi professionali.

Si ricorda che l'incentivo in questione è riconosciuto alle imprese private ed alle società cooperative che assumano giovani genitori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche part-time, ma con la risposta all'interpello n. 16 del 20 maggio 2016 il



Ministero aderisce ad un'interpretazione estensiva della locuzione "imprese private".

Quindi, conclude l'interpello 16/2016, è possibile utilizzare una nozione di imprenditore/datore di lavoro intesa in senso ampio, ovvero connessa a qualunque soggetto che svolga attività economica e che sia attivo in un determinato mercato, a prescindere dalla forma giuridica assunta, ricomprendendo conseguentemente anche gli studi professionali tra i possibili beneficiari dell'incentivo giovani genitori.

### 1.17 Esonero contributivo per lo stesso lavoratore

E' possibile fruire del beneficio dell'esonero contributivo di cui alla Legge di stabilità 2016, entro il limite previsto di 24 mesi, nel caso in cui l'assunzione riguardi un lavoratore per il quale l'esonero contributivo sia stato già usufruito da parte di un diverso datore di lavoro in ragione di un precedente contratto a tempo indeterminato successivamente risolto, a condizione che il datore di lavoro che assuma non sia una società controllata dal precedente datore di lavoro o ad esso collegata, o facente capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto e ferme restando le ulteriori condizioni previste dalla norma.

Questo è quanto è stato sostenuto dal Ministero del Lavoro con la risposta all'interpello n. 17 del 20 maggio 2016, evidenziando che, anche se la norma prevede che l'esonero non spetti riguardo a quei lavoratori per i quali il beneficio sia stato già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato, l'INPS, con circolare n. 178/2015, ha specificato che la "precedente assunzione a tempo indeterminato" va riferita ad "un precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato agevolato con lo stesso datore di lavoro che intende assumere".

### 1.18 INAIL Autoliquidazione 2015/2016 giugno

L'INAIL, con nota prot. n. 7213 del 23 maggio 2016, ha comunicato che, a partire dal 20 maggio 2016, nel servizio online "Comunicazione Basi di Calcolo" nella sezione Fascicolo Aziende nel portale dell'Istituto sono disponibili le comunicazioni delle basi di calcolo relative all'autoliquidazione 2015/2016 di giugno.

Segnala la nota n. 7213/16 che, a partire dalla stessa data, sono disponibili i Servizi online di "Visualizza basi di Calcolo", "Richiesta Basi di Calcolo", "Alpi online" e "Invio telematico dichiarazione salari".



## 1.19 Pensione lavoratori dello spettacolo

Con circolare n. 83, del 20 maggio 2016, l'INPS ha fornito un riepilogo dei requisiti di accesso e delle modalità di calcolo dei trattamenti pensionistici erogati in favore delle categorie di lavoratori iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo (FPLS).

La circolare è divisa in 2 parti:

- nella prima parte, si occupa in generale dei lavoratori iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo (FPLS), della valutazione della contribuzione del FPLS e dei rapporti con la contribuzione versata/accreditata presso altre gestioni, della retribuzione pensionabile, della contribuzione d'ufficio e della contribuzione convenzionale nonché del calcolo della pensione a carico del FPLS;
- nella seconda parte, si occupa delle prestazioni pensionistiche erogate dal Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo, dei requisiti per il diritto a pensione in favore dei soggetti iscritti al FPLS in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 (pensione di vecchiaia e pensione anticipata), dei soggetti iscritti al FPLS con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996 (pensione di vecchiaia e pensione anticipata con il sistema di calcolo contributivo), delle altre prestazioni erogate dal Fondo, delle pensioni Supplementari e del supplemento di pensione.

### Le prestazioni pensionistiche erogate dal FPLS

Ricorda la circolare n. 83/2016 che il Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo assicura, al raggiungimento di determinati requisiti di età, di assicurazione e di contribuzione, le seguenti prestazioni pensionistiche:

- pensione di vecchiaia anticipata (per le categorie artistiche con requisiti differenziati per il Gruppo Cantanti ed Orchestrali, per il Gruppo Attori e Conduttori – per il Gruppo Ballo);
- pensione di vecchiaia (per le categorie dei dipendenti in aziende del settore cinematografico, teatrale, audiovisivo, di spettacolo viaggiante, di circoli sportivi, etc.);
- pensione anticipata;
- assegno ordinario d'invalidità;
- pensione ordinaria di inabilità;
- pensione di invalidità specifica (per particolari categorie artistiche – cantanti, orchestrali, ballerini, etc.);
- assegno privilegiato di invalidità;



- pensione privilegiata di inabilità;
- pensione ai superstiti;
- pensione supplementare (vecchiaia, invalidità, superstiti);
- supplemento di pensione.

## 1.20 Provvista mensile Accompagnamento alla pensione

Il datore di lavoro che ha avuto accesso, per i dipendenti dichiarati in esubero, agli assegni straordinari dei Fondi di solidarietà di cui all'art. 26 D.Lgs. n. 148/2015, ed alle prestazioni di accompagnamento alla pensione di cui all'art. 4, commi da 1 a 7-ter, Legge n. 92/2012, deve versare mensilmente la c.d. provvista.

Ricorda il messaggio INPS n. 2256 del 20 maggio 2016 che, a partire dal giorno 10 di ciascun mese, la procedura automatizzata dell'Istituto quantifica la somma complessiva dovuta ed il datore di lavoro deve verificare l'importo mensile lordo da versare tramite l'accesso al sito internet [www.inps.it](http://www.inps.it) - *Servizi online – Accedi ai servizi – Tipologia di utente: aziende, consulenti e professionisti - Prestazioni esodo dei fondi di solidarietà e accompagnamento alla pensione.*

Le somme relative alla provvista anticipata mensile devono essere disponibili il primo giorno bancario successivo al giorno 15 del mese.

Poiché la provvista deve risultare nella disponibilità dell'Istituto prima dell'invio agli enti pagatori convenzionati dei flussi di pagamento del mese successivo, se il giorno 15 non è bancario, il termine si intende anticipato a quello, sempre bancario, immediatamente precedente.

Per via dei tempi ristretti, inoltre, il datore di lavoro deve inserire copia dei bonifici effettuati (mediante upload del documento) e digitare i relativi riferimenti nel Portale – *Pagamenti – Importi dovuti – Conferma.*

Quindi, chiarisce il messaggio n. 2256/2016, il datore di lavoro è esonerato dall'invio alla sede del finanziamento della comunicazione contenente copia del bonifico effettuato.

## 1.21 Super Bonus tirocini Le istruzioni

Il Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 16/II/2016, adottato il 3 febbraio 2016, rettificato dal decreto direttoriale n. 79, adottato in data 8 aprile 2016,





prevede un incentivo per l'assunzione dei giovani che abbiano svolto o che stiano svolgendo un tirocinio extracurricolare finanziato nell'ambito del Programma Garanzia Giovani.

L'incentivo è riconoscibile per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° marzo 2016 al 31 dicembre 2016 riguardanti lavoratori che abbiano avviato e/o concluso un tirocinio extracurricolare entro il 31 gennaio 2016, nei limiti delle risorse appositamente stanziare.

Con circolare n. 89 del 24 maggio 2016, l'INPS ha fornito istruzioni operative soffermandosi su:

- datori di lavoro ai quali può essere concesso l'incentivo;
- lavoratori per i quali spetta l'incentivo;
- rapporti incentivati;
- misura dell'incentivo;
- condizioni di spettanza dell'incentivo;
- compatibilità con la normativa in materia di aiuti di stato;
- coordinamento con altri incentivi;
- procedimento di ammissione all'incentivo ed adempimenti dei datori di lavoro;
- fruizione dell'incentivo per i datori di lavoro che operano con il sistema UniEmens e per i datori di lavoro agricoli.

### Ammissione all'incentivo

Per essere ammesso all'incentivo il datore di lavoro deve inoltrare all'INPS una domanda preliminare utilizzando il modulo di istanza on-line – appositamente rivisitato - “GAGI”, disponibile all'interno dell'applicazione “DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”, sul portale dell'Istituto.

Entro il giorno successivo all'invio dell'istanza, l'INPS effettuerà i controlli di competenza e comunicherà telematicamente che è stato prenotato in favore del datore di lavoro l'importo dell'incentivo per il lavoratore indicato nell'istanza preliminare.

Importante è la precisazione della circolare n. 89/2016 per cui l'istanza di prenotazione dell'incentivo che dovesse essere inizialmente rigettata per carenza di fondi, rimarrà valida per 30 giorni, mantenendo la priorità di prenotazione in base all'originaria data dell'invio; se entro tale termine si dovessero liberare delle risorse utili, la richiesta verrà automaticamente accolta.

Qualora l'istanza di prenotazione venga accolta, entro sette giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di prenotazione positiva dell'Istituto, il datore di lavoro dovrà, se ancora



non lo ha fatto, effettuare l'assunzione.

Entro quattordici giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di prenotazione positiva dell'Istituto, il datore di lavoro dovrà comunicare – a pena di decadenza - l'avvenuta assunzione, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore.

L'istanza di conferma costituisce domanda definitiva di ammissione al beneficio.

## 1.22 Disabili Computo degli sportivi professionisti

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota prot. n. 3401 del 20 maggio 2016, ha fornito chiarimenti inerenti la computabilità da parte delle società sportive dei dipendenti assunti come sportivi professionisti.

Evidenzia la nota che, ai fini della determinazione del numero di soggetti con disabilità da assumere, la norma dispone che vadano computati tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, elencando espressamente i lavoratori non computabili e disponendo che restano salve le ulteriori esclusioni previste dalle discipline di settore.

Pertanto, non sono computabili:

- i lavoratori occupati ai sensi della Legge 68/1999;
- i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a sei mesi;
- i soci di cooperative di produzione e lavoro;
- i dirigenti;
- i lavoratori assunti con contratto di inserimento;
- i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l'utilizzatore;
- i lavoratori assunti per attività da svolgersi all'estero per la durata di tale attività;
- i soggetti impegnati in lavori socialmente utili;
- i lavoratori a domicilio;
- i lavoratori che aderiscono al programma di emersione, ai sensi dell'articolo 1, comma 4-bis, Legge n. 383/2001.

Inoltre, per effetto di specifiche disposizioni, sono da escludere gli apprendisti.

Conclude quindi la nota 3401/2016 specificando che, poiché gli sportivi professionisti, la cui prestazione costituisce oggetto di contratto di lavoro subordinato, non figurano né tra i lavoratori non computabili né tra le esclusioni previste da discipline di settore, gli stessi sono



da ricomprendere nella base di computo per le assunzioni dei disabili.

### 1.23 Rateazione dei debiti contributivi

L'INPS, con messaggio n. 2312 del 24 maggio 2016 ha fornito precisazioni per l'uniformità nella trattazione delle domande di pagamento in forma dilazionata.

Principio di unicità della domanda

Chiarisce il messaggio che il principio di unicità della domanda di rateazione comporta che laddove la regolarizzazione non abbia correttamente interessato tutte le esposizioni debitorie maturate in capo al richiedente, la Sede dell'Istituto che ha ricevuto la domanda deve provvedere immediatamente alla reiezione indicando nella motivazione la "mancata regolarizzazione di tutte le Gestioni".

#### Omesso versamento di due rate consecutive

Il mancato pagamento di due rate mensili consecutive comporta, invece, la revoca della rateazione concessa con effetto dalla data di adozione del relativo provvedimento di revoca.

Al riguardo precisa l'INPS che per consecutività si deve intendere anche il mancato pagamento di due rate non aventi tra di esse scadenza in successione temporale nell'ambito del piano di ammortamento accordato.

#### Regolarità nel versamento della contribuzione corrente

Il permanere del titolo alla regolarizzazione mediante rateazione è subordinato al regolare versamento delle rate accordate unitamente al versamento della contribuzione corrente dovuta per ciascuna Gestione.

Per consentire il mantenimento di tale requisito, è stata introdotta la possibilità di utilizzare lo strumento della "rateazione breve" che potrà interessare la regolarizzazione di un periodo non superiore a tre mesi/un trimestre per ciascuna Gestione, anche per Gestioni diverse rispetto a quelle per le quali è stata attivata la rateazione principale, e per una sola volta nel corso della rateazione principale stessa.

Pagamento parziale della prima rata o delle rate scadute al momento dell'attivazione del piano e pagamento parziale delle rate accordate



Il pagamento deve avvenire per intero alla data fissata nel piano di ammortamento affinché si concretizzi l'attivazione della rateazione.

Sottolinea a tal proposito l'INPS che se tale condizione non è rispettata, il piano di ammortamento emesso deve essere oggetto di annullamento e resta preclusa la possibilità per il contribuente di proporre, per le medesime partite a debito, una nuova istanza di rateazione.

Inoltre, i crediti interessati dall'annullamento saranno richiesti al contribuente con Avviso di Addebito e consegnati all'Agente della Riscossione per le successive attività di recupero.

Nella diversa ipotesi del pagamento parziale delle rate successive alla prima che sia effettuato regolarmente alle scadenze definite con il piano ma con importi inferiori al dovuto, il contribuente dovrà essere immediatamente invitato al rispetto degli impegni assunti evidenziando che, in ogni caso, oltre alle differenze in sorte capitale saranno dovute anche le relative sanzioni civili per potere considerare definita con il pagamento, al termine della rateazione, l'esposizione debitoria compresa nella rateazione medesima.

### Estinzione anticipata

Il contribuente può accedere ad una nuova rateazione una volta estinta anticipatamente, con il pagamento integrale delle rate accordate e ancora dovute, la precedente rateazione.

### Scadenza delle rate in un giorno festivo

Conclude il messaggio evidenziando che, qualora la scadenza della rata del piano di ammortamento ricada di sabato o in un giorno festivo, la regolarità del pagamento deve essere riconosciuta qualora il versamento venga effettuato nel primo giorno lavorativo successivo al sabato o al giorno festivo.

## 1.24 Fondi di solidarietà somministrazione e trasporto aereo in GU

Si comunica che:

- il Decreto Interministeriale (Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e Ministro dell'Economia e delle Finanze) n. 95074 del 25 marzo 2016, che disciplina il Fondo di Solidarietà bilaterale alternativo per i lavoratori in somministrazione, istituito ai sensi del D.Lgs. n. 148/2015;
- il Decreto Interministeriale n. 95269 del 7 aprile 2016, con cui il Fondo speciale per il



sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo è stato adeguato alle previsioni di cui al D.Lgs. n. 148/2015 ed ha assunto la denominazione di Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale;

sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 21 maggio 2016.

### 1.25 Proroga CIGS in GU

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2016 è stato pubblicato il Decreto Interministeriale n. 95075 che definisce i criteri per l'accesso ad un ulteriore periodo di integrazione salariale straordinaria da concedersi qualora, all'esito di un programma di crisi aziendale, l'impresa cessi l'attività produttiva e proponga concrete prospettive di rapida cessione dell'azienda stessa e il conseguente riassorbimento del personale.

### 1.26 Apprendistato Risorse formazione

Con Decreto Direttoriale n. 70 del 4 aprile 2016 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha ripartito le risorse riferite all'annualità 2015 per il finanziamento delle attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato pari a 40.000.000 di euro.

Le risorse sono ripartite tra le Regioni e le Province autonome di Bolzano e Trento per il 60% sulla base degli apprendisti assunti e per il 40% sulla base degli apprendisti formati, entrambi calcolati sulla media nel triennio 2012-2014 e prevedendo un limite minimo di euro 206.400 per ciascuna Amministrazione.

L'elenco della ripartizione è compreso nel D.D. n. 70/2016.

Una quota fino al 10% del totale delle risorse può essere utilizzata per il finanziamento di azioni di sistema e di accompagnamento collegate all'attività formativa in apprendistato non coperte da altri finanziamenti di origine nazionale o comunitaria.

Tuttavia bisogna tener presente che con le risorse in questione non è possibile rimborsare la retribuzione degli apprendisti.



## 1.27 Violazioni dati personali Adempimenti

I dati personali conservati, trasmessi o trattati dalle aziende possono essere soggetti al rischio di perdita, distruzione o diffusione indebita, ad esempio nel caso di attacchi informatici, accessi abusivi, incidenti o eventi avversi, come incendi o altre calamità.

Tali situazioni possono comportare pericoli significativi per la privacy degli interessati cui si riferiscono i dati per cui il Garante per Privacy ha divulgato una infografica che offre una sintesi degli adempimenti previsti.

Infatti in determinati settori c'è l'obbligo di comunicare eventuali violazioni di dati personali all'Autorità stessa e, in alcuni casi, anche ai soggetti interessati ed il mancato o ritardato adempimento della comunicazione espone alla possibilità di sanzioni amministrative.

Si evidenzia che l'infografica ha mere finalità divulgative e riassume i casi finora esaminati.

## 1.28 Verifiche su CCNL e contratti di prossimità

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota prot. n. 10599 del 24 maggio 2016, si è pronunciato in relazione ai rapporti tra contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e contratti di secondo livello.

A tal proposito è stato ricordato che i contratti ex art. 8 del D.L. n. 138/2011 (conv. da Legge n. 148/2011), devono trovare giustificazione nelle finalità espressamente indicate dal Legislatore (maggiore occupazione, qualità dei contratti di lavoro ecc.) e che la loro sottoscrizione è rimessa esclusivamente alle associazioni (o loro rappresentanze sindacali operanti in azienda) dotate del grado di maggior rappresentatività in termini comparativi.

In assenza di tali condizioni e nel caso di coinvolgimento di sindacati privi del requisito di rappresentatività, i contratti di prossimità non potranno evidentemente operare in deroga alle disposizioni di legge ed alle relative regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro.

Quindi, sottolinea il Ministero, in sede di verifica, il personale ispettivo dovrà considerare come del tutto inefficaci detti contratti, adottando i conseguenti provvedimenti (recuperi contributivi, diffide accertative ecc.).

Inoltre, tali contratti hanno efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati a condizione di essere sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario relativo alle suddette rappresentanze



sindacali e quindi a livello di singola unità produttiva.

Ricorda la nota ministeriale che l'applicazione di contratti collettivi sottoscritti da organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale è requisito indispensabile per il godimento di "benefici normativi e contributivi", per cui il personale ispettivo procederà al recupero di eventuali benefici goduti dai datori di lavoro che applichino un contratto collettivo, anche di secondo livello, sottoscritto da soggetti privi dei requisiti anzidetti.

Infine, viene ricordato che l'applicazione di contratti collettivi, pur sottoscritti da organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ma facenti capo ad ambiti del tutto diversi da quelli in cui le imprese in esame operano, non è priva di conseguenze sotto un profilo contributivo per cui, qualora gli ispettori riscontrino l'applicazione di un contratto collettivo non rispondente alla categoria in esame, potranno adottare i relativi provvedimenti di recupero contributivo.

### **1.29 Medico Competente Nuova comunicazione**

Sul portale INAIL è data notizia che il servizio Comunicazione medico competente è stato completamente riprogettato, mantenendo le funzionalità originarie.

Tale servizio on line consente ai medici competenti di gestire la comunicazione dei dati di sorveglianza sanitaria in un'ottica di standardizzazione metodologica e procedurale per la trasmissione delle informazioni alla ASL di riferimento.

L'applicativo è facilmente utilizzabile dai principali browser e accessibile anche da tablet e smartphone e, per facilitare le operazioni, sul sito dell'Istituto sono state pubblicate le guide operative che illustrano le fasi in cui si articola il processo di compilazione, l'invio della comunicazione e le altre funzionalità.

### **1.30 CIGS Incremento contribuzione addizionale**

Il Testo Unico degli ammortizzatori Sociali (D.Lgs. n. 148/2015) ha previsto che, qualora in sede di verifica ispettiva anche a seguito di segnalazione da parte delle organizzazioni sindacali o di singoli lavoratori, emerga il mancato rispetto delle modalità di rotazione dei lavoratori sospesi concordate in sede di esame congiunto ovvero indicate nella domanda di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS), il contributo addizionale di cui all'articolo 5, D.Lgs. n. 148/2015, sia incrementato nella misura dell'1%.



Con il Decreto n. 94956 del 10 marzo 2016 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha definito l'incremento in questione che va applicato sul contributo addizionale dovuto per i singoli lavoratori ai quali non è stata applicata la rotazione e limitatamente al periodo temporale per il quale è stata accertata la violazione.

Chiarisce il DI n. 94956/2016 che l'INPS provvederà ad applicare la sanzione, a seguito di segnalazione da parte della DTL.

### 1.31 Part-time agevolato Istruzioni

Con circolare n. 90 del 26 maggio 2016, l'INPS ha fornito le istruzioni per la fruizione del c.d. part-time agevolato ovvero per i benefici introdotti dall'art. 1, comma 284, della Legge 208/2015, a favore dei lavoratori dipendenti a tempo pieno ed indeterminato del settore privato che maturano il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia entro il 31 dicembre 2018 e che concordano con il datore di lavoro la riduzione, in misura compresa fra il 40% e il 60%, dell'orario del rapporto di lavoro.

Dal 2 giugno 2016 sarà, infatti, disponibile la procedura telematica per presentare l'istanza all'Istituto.

I primi passaggi da compiere per fruire del beneficio sono i seguenti:

1. richiesta della certificazione del possesso dei requisiti da parte del lavoratore all'INPS;
2. stipula del contratto part-time;
3. trasmissione del contratto part-time alla DTL che deve rilasciare entro 5 gg. il provvedimento di autorizzazione di accesso al beneficio altrimenti si applica il principio del silenzio-assenso).

A questo punto, solo dopo avere ricevuto l'autorizzazione della DTL, ovvero solo dopo che siano trascorsi i cinque giorni necessari perché si formi il silenzio-assenso, il datore di lavoro potrà inoltrare la domanda avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza online denominato "PT-284", all'interno dell'applicazione "DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente", sul sito internet dell'Istituto.

Il modulo è accessibile seguendo il percorso "servizi on line"/"per tipologia di utente"/"aziende, consulenti e professionisti"/"servizi per le aziende e consulenti" (autenticazione con codice fiscale e pin)/"dichiarazioni di responsabilità del contribuente".





Seguirà la comunicazione da parte dell'Istituto della comunicazione dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza entro 5 gg. (termine ordinatorio).

Le aziende, saranno tenute a presentare le dichiarazioni retributive e contributive UniEmens relative ai periodi di competenza da giugno 2016 attenendosi alle istruzioni riportate nella circolare stessa.

### Cessazione e revoca del beneficio

La fruizione del beneficio cesserà al momento della maturazione, da parte del lavoratore, del requisito anagrafico per il conseguimento del diritto al predetto trattamento pensionistico di vecchiaia e qualora siano modificati i termini dell'accordo.

In caso di cessazione anticipata del beneficio relativo al "part-time agevolato" a causa di modifica dei termini dell'accordo stipulato tra datore di lavoro e lavoratore, sarà onere del datore di lavoro comunicare all'Istituto e alla competente DTL la cessazione del rapporto di lavoro a tempo parziale agevolato.

Chiarisce la circolare n. 90/2016 che per gli obblighi di comunicazione nei confronti dell'Istituto, il datore di lavoro dovrà, sempre avvalendosi della piattaforma "DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente", inoltrare l'istanza di revoca, contenente le informazioni relative alla comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro a tempo parziale agevolato.

### 1.32 ANF invariati

L'INPS, con circolare n. 92 del 27 maggio 2016, ha reso noti i nuovi livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare alle diverse tipologie di nuclei, decorrenti dal 1° luglio 2016.

In effetti per l'anno 2016, per l'ANF restano fermi i livelli reddituali contenuti nelle tabelle relative all'anno 2015 nonché i corrispondenti importi mensili della prestazione, da applicare dal 1° luglio 2016 al 30 giugno 2017, alle diverse tipologie di nuclei familiari.

Conclude la circolare n. 92/2016, chiarendo che gli stessi livelli di reddito avranno validità per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione.



## ADEMPIMENTI E SCADENZE

### 16 giugno 2016

- Ritenute sui redditi di lavoro autonomo, di dipendente e su provvigioni *Soggetti:* Società di capitali, enti commerciali di diritto pubblico o privato, enti non commerciali di diritto pubblico o privato, associazioni non riconosciute, consorzi, società non residenti, società di persone, associazioni per l'esercizio di arti e professioni, società di armamento, società di fatto, persone fisiche che esercitano imprese commerciali, arti, professioni o imprese agricole, condomini
- Inps - Versamento contributo TFR al Fondo di Tesoreria *Soggetti:* Datori di lavoro settore privato, con esclusione del lavoro domestico, con almeno 50 addetti.
- Inpgi - Denuncia e versamento contributi lavoro dipendente *Soggetti:* Datori di lavoro dei giornalisti e dei praticanti giornalisti
- Denuncia e versamento contributi Casagit *Soggetti:* Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti e praticanti giornalisti
- Versamento trimestrale contributi Inps operai agricoli *Soggetti:* Aziende agricole
- Versamento contributi Inps pescatori autonomi *Soggetti:* Pescatori autonomi
- Inps. Versamento contributi lavoro dipendente *Soggetti:* Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze lavoratori subordinati di qualsiasi categoria e qualifica
- Versamento contributi ex Enpals *Soggetti:* Aziende dei settori dello spettacolo e dello sport
- Versamento del contributo alla gestione separata INPS *Soggetti:* Committenti che hanno corrisposto nel mese precedente compensi inerenti ai venditori porta a porta ed ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per i quali sussiste l'obbligo contributivo
- Versamento contributi Inps artigiani e commercianti (saldo e I acconto) *Soggetti:* Lavoratori iscritti alla Gestione Inps artigiani ed esercenti attività commerciali

### 20 giugno 2016

- Soggetti che esercitano attività di intrattenimento o altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972 *Soggetti:* Imprese di spedizione e agenzie marittime interessate dal ccnl autotrasporto merci e logistica e dal ccnl agenzie marittime ed aeree




- Comunicazioni obbligatorie lavoro somministrato autorizzate alla somministrazione di lavoro *Soggetti:* Agenzie per il lavoro

## 25 giugno 2016

- ENPAIA - Denuncia e versamento contributi *Soggetti:* Datori di lavoro agricolo  
Oggetto scadenza. *Soggetti:* soggetti obbligati

## 30 giugno 2016

- Libro Unico Lavoro, compilazione *Soggetti :* Datori di lavoro, committenti e soggetti intermediari tenutari
- Inps - Denuncia mensile retributiva e contributiva (UNIEMENS individuale) *Soggetti:* Datori di lavoro già tenuti a presentare la denuncia contributiva mod. DM10/2 e/o la denuncia mensile dei dati retributivi EMENS.
- Ex Enpals - Denuncia retributiva e contributiva mensile unificata *Soggetti:* Datori di lavoro imprese dello spettacolo e dello sport



## GUIDA PRATICA

### Il primo accesso ispettivo presso l'azienda

Dall'Inps, in prospettiva della piena operatività dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, arrivano le istruzioni sul primo accesso ispettivo presso l'azienda.

È necessario, come già specificato dalla circolare n. 85 del 2008, che gli ispettori siano impiegati, salvo casi eccezionali, nella specifica attività di controlli esterni, limitandone la presenza negli uffici delle sedi allo stretto indispensabile.

Le **conseguenze sul piano probatorio** - art. 13 del DLgs. 124/2004 – del primo accesso ispettivo presso l'azienda ricadono sul prosieguo dell'accertamento, nonché per la sostenibilità delle relative contestazioni in sede di eventuale contenzioso amministrativo e giudiziario.

### Accesso ispettivo presso il soggetto da sottoporre a verifica

Si effettua nei corrispondenti luoghi di lavoro secondo i modi e i tempi consentiti dalla legge:

- **locali** delle aziende, stabilimenti, laboratori, cantieri e qualsiasi altro luogo di lavoro come negozi, esercizi pubblici, studi professionali e locali nei quali viene svolta un'attività lavorativa assoggettabile alle norme di legge sull'assicurazione sociale;
- va condotto secondo i principi di collaborazione e rispetto che devono caratterizzare i rapporti tra personale ispettivo e soggetto ispezionato, in modo tale da **recare la minore turbativa** possibile allo svolgimento dell'attività lavorativa in corso, ferme restando le finalità e le esigenze proprie dell'accertamento stesso;
- gli ispettori provvederanno ad esaminare la **documentazione** presente sul luogo di lavoro, nonché a chiedere al datore di lavoro di esibire la documentazione conservata in altra sede.

### Senza tesserino niente accesso



All'atto dell'accesso, il personale ispettivo:

- deve **qualificarsi**, esibendo il tesserino di riconoscimento, nei confronti del datore di lavoro, del personale presente sul luogo di lavoro e di ogni altro soggetto con cui occorra interloquire ai fini dell'accertamento (la mancata esibizione del tesserino legittima il datore di lavoro ad opporsi all'effettuazione dell'accesso ispettivo, ferma restando la validità degli atti già compiuti);
- deve informare il datore di lavoro e/o il suo rappresentante, della **facoltà di farsi assistere** nel corso dell'accertamento da un professionista abilitato, nonché di rilasciare dichiarazioni (l'assenza del professionista non è ostativa alla prosecuzione dell'attività ispettiva, né inficia in alcun modo la sua validità);
- deve informare il soggetto sottoposto ad ispezione o un suo rappresentante, dei poteri attribuiti dalla legge agli organi di vigilanza per l'esercizio delle funzioni ispettive, nonché del potere di sanzionare, eventuali **comportamenti omissivi o commissivi** diretti ad impedire l'esercizio dell'attività di vigilanza o comportamenti da cui si deduca in modo inequivocabile la volontà di ostacolare la stessa.

Se non è presente il datore di lavoro/rappresentante, resta ferma comunque l'opportunità che lo stesso venga informato dell'accertamento in corso non appena possibile e, qualora se ne ravvisino le opportune condizioni, sarà possibile assecondare la richiesta di attendere l'arrivo del datore di lavoro, purché l'attesa sia ragionevole e non abbia evidenti intenti dilatori.

Nelle more, occorrerà comunque procedere all'**identificazione dei lavoratori**, alla **rilevazione delle presenze** e all'**acquisizione delle dichiarazioni** degli stessi in considerazione della particolare importanza che, nella fase iniziale dell'accertamento, riveste il fattore sorpresa e della necessaria tempestività con cui alcuni adempimenti debbano essere effettuati al fine di garantire il buon esito dello stesso.

### Acquisizione delle dichiarazioni

Oltre al potere di ispezione e di accesso, gli ispettori hanno quello di **accertamento** consistente nell'attività di osservazione, di ricerca di notizie e prove per verificare l'esistenza dei presupposti:

- del rapporto assicurativo,
- dell'obbligazione contributiva,
- delle prestazioni;

garantendo la corretta applicazione delle norme che regolamentano la materia.



I verbali redatti dai funzionari ispettivi, i quali nell'esercizio delle proprie funzioni rivestono la qualifica di pubblici ufficiali, fanno **piena prova, fino a querela di falso** dei fatti attestati, ma non della veridicità intrinseca delle stesse.

Per cui, è necessario che le dichiarazioni acquisite in sede ispettiva siano riscontrate con **elementi oggettivi** risultanti dalla documentazione esaminata o da altre dichiarazioni rese da lavoratori o da terzi soggetti.

Le sole dichiarazioni del lavoratore al quale si riferiscono gli esiti dell'accertamento non costituiscono prova per sé sola, ma elemento indiziario.

Le dichiarazioni dei lavoratori devono essere raccolte, di norma, nel corso del primo accesso ispettivo, in stretto collegamento con l'identificazione delle persone trovate intente al lavoro e con la rilevazione delle modalità di impiego delle stesse.

Resta comunque salva la possibilità di eseguire successivi sopralluoghi ad hoc o, previo consenso, acquisire le dichiarazioni dei lavoratori al di fuori del posto di lavoro, affinché le stesse siano esenti da condizionamenti di sorta.

Se ritenuto utile ai fini dell'accertamento, possono essere acquisite anche le dichiarazioni di coloro che in passato abbiano prestato attività lavorativa presso il medesimo soggetto sottoposto a controllo.

Durante l'acquisizione delle dichiarazioni non è ammessa la presenza del datore di lavoro o di altra persona che comunque lo rappresenti.

Ai fini delle dichiarazioni:

- le domande devono essere poste in modo chiaro e comprensibile, avuto riguardo anche al livello di istruzione dell'intervistato, nonché al grado di conoscenza della lingua italiana nelle ipotesi di lavoratori stranieri;
- le dichiarazioni raccolte devono essere riportate in modo chiaro e leggibile nel verbale di acquisizione di dichiarazione, di cui il personale verbalizzante deve dare lettura al dichiarante, affinché questi ne confermi il contenuto ovvero rilevi eventuali correzioni e quindi lo sottoscriva;
- eventuali rifiuti a fornire informazioni o a sottoscrivere dichiarazioni devono essere riportati nel verbale medesimo, indicando le relative motivazioni qualora espresse;
- le dichiarazioni possono essere rese anche direttamente dai dichiaranti con un atto



- scritto, a forma libera, recante la sottoscrizione;
- non è consentito rilasciare copia delle dichiarazioni al lavoratore dichiarante né tantomeno al soggetto ispezionato, l'eventuale accesso alle dichiarazioni potrà avvenire previa presentazione di apposita istanza alla sede INPS competente.

### Verbale di primo accesso

Il personale ispettivo deve predisporre e rilasciare, ex art. 13, comma 1, apposito verbale di primo accesso al datore di lavoro o a chi ne fa le veci o, in loro assenza, ai soggetti aventi titolo a riceverlo a norma del codice di procedura civile (artt. 137 e ss.), ivi compreso il professionista delegato.

Qualora il datore di lavoro o i soggetti sopra richiamati si rifiutino di ricevere il verbale ovvero non siano presenti al termine dell'accesso ispettivo, gli ispettori devono riportare puntualmente in calce all'atto le circostanze che hanno impedito la consegna immediata del verbale procedendo successivamente alla notifica dello stesso a mezzo raccomandata A/R.

Il verbale di primo accesso dovrà contenere l'identificazione delle persone trovate intente al lavoro e la descrizione puntuale delle modalità del loro impiego, nonché ogni utile notizia circa l'effettiva attività lavorativa svolta.

Se la verifica ispettiva è relativa alla qualificazione del rapporto di lavoro, ovvero abbia ad oggetto riscontri di carattere esclusivamente contributivo, il personale ispettivo potrà procedere all'identificazione per relationem mediante rinvio alle generalità del personale risultante dalle registrazioni sul Libro Unico del Lavoro o attraverso i dati rilevati dalle comunicazioni effettuate con il modello UNILAV da parte del soggetto contribuente.

**Ulteriori elementi** costitutivi del verbale di primo accesso:

- specificazione delle attività compiute dal personale ispettivo;
- esposizione delle eventuali dichiarazioni rilasciate dal datore di lavoro, dal professionista che lo assiste o dalla persona presente all'ispezione;
- dichiarazione di avere informato il datore di lavoro sia della possibilità di farsi assistere da un professionista abilitato (ai sensi della Legge n. 12/1979), che di rilasciare dichiarazioni, dando conto dell'eventuale mancato esercizio delle predette facoltà;
- in esso si deve formulare ogni richiesta, anche documentale, utile al proseguimento dell'istruttoria finalizzata all'accertamento degli illeciti, altrimenti si potrà procedere ad una reiterazione delle stesse e, solo nel caso in cui si verifichi l'ulteriore inosservanza, potrà ritenersi configurata la fattispecie dell'impedimento all'esercizio dei poteri ispettivi.



Si rileva che anche in caso di riscontrata cessazione dell'attività del contribuente sottoposto a verifica occorrerà comunque procedere alla notifica della comunicazione di avvio dell'accertamento ispettivo a mezzo posta.

### Norme e prassi

Inps, circolare n. 76 del 9 maggio 2016

Inps, circolare n. 85 del 2008

art. 13 del DLgs. 124/2004

### INFORMAZIONI DI CONTATTO

PMS SRL

VIA GALILEO GALILEI, 21

33170 PORDENONE

TEL 0434572163

MAIL [INFO@PMSWEB.IT](mailto:INFO@PMSWEB.IT)

